



Comune di Cerano

Provincia di Novara

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

**Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 164 del 12.12.2019
Modificato con delibere della Giunta Comunale n.54 del 27.4.2022 e n.50 del 22.4.2025**

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Soggetti interessati.....	2
Articolo 3 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 4 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 5 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro.....	3
Articolo 6 – Trattamento accessorio	3
Articolo 7 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario.

2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Servizio Finanziario effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.

Articolo 3 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Per la costituzione del fondo e relativa ripartizione requisito fondamentale è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

3. Il Fondo incentivante è alimentato dal 2,00% delle riscossioni, comprese quelle coattive, effettuate nell'anno precedente come risultanti dal rendiconto approvato, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.¹

4. La suddetta percentuale potrà essere rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, entro il limite massimo del 5%.

¹ Modificato con delibere della Giunta Comunale n.54 del 27.4.2022 e n.50 del 22.4.2025

5. La determinazione dell'importo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento.

Articolo 4 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è così stabilita:

- Il Fondo incentivante è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente entro il limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo dei soggetti interessati;
- L'eventuale importo eccedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali

Articolo 5 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Attività svolta	%massima riconoscibile
Responsabile del Servizio Finanziario firmatario atti tributari e ruoli e coattivi	25
Personale addetto alla fase accertativa	50
Personale addetto all'attività di verifica banche dati Tributarie	25

Articolo 6 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Finanziario, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Finanziario vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Finanziario e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e

non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.